Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 299

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 25 ottobre 1978

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510I
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1978, n. **645.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 267 è inserito il seguente nuovo articolo, relativo alla istituzione della scuola diretta a fini speciali per igieniste dentali, annessa alla facoltà di medicina e chirurgia.

Scuola per igieniste dentali
(scuola diretta a fini speciali)

Art. 268. — La scuola speciale per igieniste dentali è connessa alla clinica odontoiatrica.

Essa ha lo scopo di preparare le allieve a coadiuvare i medici dentisti nel campo della odontoiatria sociale e ai fini della educazione stomatologica infantile e scolastica, oltre che nella profilassi delle carie e delle malattie bucco-dentali e nella prevenzione delle anomalie dento-maxillo-facciali.

Direttore della scuola è il direttore e titolare della cattedra di clinica odontoiatrica.

Gli insegnanti della scuola sono designati dal consiglio di facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge sugli incarichi universitari.

La durata del corso per il conseguimento del diploma di igienista dentaria è di due anni.

Il numero complessivo delle iscritte alla scuola non può essere superiore a 60.

Possono essere ammesse alla scuola le aspiranti di età non inferiore a 17 anni e non superiore ai 30, in possesso di un diploma di scuola media superiore o del diploma della scuola media inferiore integrato da quello di assistente sanitaria o di ostetrica.

I necessari requisiti di buona condotta morale, civile e penale saranno accertati d'ufficio.

La domanda di iscrizione alla scuola dovrà essere presentata in carta legale entro il 15 ottobre, corredata dei titoli richiesti e del certificato di sana e robusta costituzione fisica.

E' previsto un esame di ammissione consistente in una prova di cultura generale.

Le materie d'insegnamento sono:

1° *Anno*:

anatomia generale e oro-dentale;
microbiologia e igiene orale;
farmacologia odontostomatologica;
radiologia stomatologica;
fisiologia generale e oro-dentale;
patologia generale e oro-dentale (I anno);
odontoiatria conservativa (I anno);
odontotecnica applicata.

Esercitazioni pratiche integreranno i corsi.

2° *Anno*:

patologia generale e oro-dentale (II anno);
odontoiatria conservativa (II anno);
ortodonzia;
paradontologia;
protesi;
odontoiatria sociale.

Esercitazioni pratiche integreranno i corsi.

Le allieve hanno l'obbligo di frequenza alle lezioni teoriche ed alle esercitazioni pratiche e alla fine di ciascun anno devono sostenere gli esami di profitto. Il superamento degli esami di profitto consente la iscrizione all'anno successivo di corso. E' prevista la posizione di fuori corso.

Per l'esame finale di diploma le allieve che hanno superato gli esami di tutti gli insegnamenti prescritti, nonché le prove pratiche previste, sono ammesse a sostenere l'esame finale di diploma.

La commissione per gli esami di profitto è nominata dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola, presidente, da un professore ufficiale di materie affini e da un libero docente cultore della materia.

L'esame finale di diploma di igienista dentale consiste in un colloquio su un tema preventivamente assegnato dal direttore della scuola dinanzi ad una commissione di cinque membri, composta dal direttore della scuola e da quattro altri insegnanti della scuola nominati dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola.

Le iscritte alla scuola sono tenute al pagamento delle seguenti tasse:

tassa annuale di iscrizione	L.	50.000
soprattassa annuale d'esami	»	15.000
tassa di diploma	»	6.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1978

LEONE

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1978
Registro n. 109 *Istruzione, foglio n.* 228

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1978, n. **646**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1562, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 78 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica. per l'indirizzo didattico, è aggiunto il seguente:

cibernetica e teoria delle informazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1978

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1978
Registro n. 109 *Istruzione, foglio n.* 226

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1978. n. **647**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ferrara e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 47 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

neurofisiologia;
genetica umana.

L'art. 179, relativo alla scuola diretta a fini speciali per tecnici di istopatologia, è modificato nel senso che l'ultimo comma è soppresso e sostituito dal seguente: « Il numero massimo dei partecipanti è di otto per ogni anno di corso ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1978

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato

FANFANI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1978
Registro n. 109 *Istruzione, foglio n.* 227

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1978, n. **648**.

Modificazioni allo statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1969, n. 425 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970, n. 800, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche del libero Istituto anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 15 - nell'elenco degli insegnamenti complementari le materie: « tisiologia » e « rianimazione » mutano denominazione rispettivamente in « tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio » e « rianimazione e terapia intensiva ».

Nel medesimo elenco sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti complementari:

biofisica;
fisiopatologia respiratoria;
anatomia topografica;
istochimica;
igiene mentale;
biologia dello sviluppo;
medicina criminologica e psichiatria forense.

Il testo del terz'ultimo comma del suddetto art. 15 è abrogato e sostituito con il seguente:

« Per ottenere l'iscrizione al secondo triennio, lo studente deve aver seguito gli insegnamenti fondamentali prescritti per il 1° triennio e superato tutti gli esami, con l'eccezione di due relativi a quelle discipline fondamentali il cui insegnamento si completa nel 1° triennio ».

Dopo l'ultimo comma dell'art. 15 si aggiunge quanto segue:

« Lo studente può altresì predisporre, a norma dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, un piano di studio diverso da quello indicato nel comma precedente, piano che dovrà essere presentato entro il 31 dicembre di ciascun anno accademico per essere sottoposto all'approvazione del consiglio di facoltà. I singoli piani di studio dovranno tuttavia prevedere lo studio di tutte le discipline fondamentali del 1° triennio e di quelle discipline fondamentali del 2° triennio che siano svolte con corsi annuali o biennali, dovranno inoltre essere completate almeno due discipline, tra quelle a carattere semestrale, elencate come discipline fondamentali del 2° triennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente dovrà aver seguito i corsi e superato gli esami relativi agli insegnamenti stabiliti dal vigente ordinamento didattico.

Gli insegnamenti facoltativi dovranno essere scelti, salvo motivata proposta accettata dal consiglio di facoltà, in modo da configurare uno dei seguenti orientamenti didattici all'interno del corso di laurea in medicina e chirurgia:

a) orientamento di ricerca biomedica di base;
b) orientamento clinico-terapeutico generale;
c) orientamento di medicina igienico-preventiva di interesse pubblico;
d) orientamento psico-patologico ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1978

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1978
Registro n. 112 *Istruzione, foglio n.* 333

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 1978, n. **649**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Vedute le ulteriori precisazioni degli organi accademici dell'Università di Genova;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 68 - all'elenco degli *insegnamenti complementari* del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto l'insegnamento di « tecniche immunologiche ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1978
Registro n. 109 *Istruzione, foglio n.* 229

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1978, n. **650.**

Finanziamento delle opere per la regolarizzazione delle acque del bacino dell'Isonzo in adempimento degli obblighi derivanti dagli accordi di Osimo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 14 marzo 1977, n. 73, di ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con allegati, nonchè dell'accordo tra le stesse Parti, con allegati, dell'atto finale e dello scambio di note, firmati ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975;

Considerato che ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della citata legge il Governo è autorizzato all'emanazione di norme necessarie ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dagli atti suddetti ed a consentire l'attuazione delle misure connesse occorrenti per il raggiungimento delle finalità indicate negli atti medesimi;

Sentita la giunta regionale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la lettera in data 14 luglio 1978 del Presidente del Consiglio dei Ministri con la quale viene chiesto il parere alla commissione parlamentare per l'attuazione degli accordi italo-jugoslavi di Osimo;

Considerato che la predetta commissione non si è espressa nel termine prescritto e quindi si prescinde dal parere ai sensi del terzo comma dell'art. 3 della citata legge;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la costruzione a cura del Ministero dei lavori pubblici di una traversa di sbarramento con relativo serbatoio di rifasamento nel fiume Isonzo a valle di Salcano, in comune di Gorizia.

L'opera dovrà essere realizzata assicurando una disponibilità di acqua per uso irriguo di circa 23 mc/sec. nel territorio italiano.

Il Ministero dei lavori pubblici provvederà alla realizzazione dell'opera mediante affidamento ad una impresa o consorzio di imprese che, ai sensi dell'art. 3 dell'accordo citato nelle premesse, debbono essere autorizzati, su raccomandazione del Ministero degli affari esteri, ad eseguire i lavori in *joint venture* con una impresa o più imprese jugoslave.

Apposita convenzione sarà stipulata ed approvata dal Ministero dei lavori pubblici per l'affidamento di cui al precedente terzo comma.

Art. 2.

Per l'attuazione del presente decreto è autorizzata la spesa complessiva di lire 12.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 4.000 milioni nell'anno finanziario 1978, di lire 4.000 milioni nell'anno finanziario 1979 e di lire 4.000 milioni nell'anno finanziario 1980.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede a carico delle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 8 della legge 14 marzo 1977, n. 73.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — FORLANI — MORLINO — PANDOLFI — STAMMATI — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *ottobre* 1978
Atti di Governo, registro n. 19, *foglio n.* 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1978, n. **651.**

Modificazioni agli articoli 87, 100 e 110 ed inserimento degli articoli 110-bis, 110-ter e 110-quater nel regolamento di esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con quelli di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è sostituito dal seguente:

« Art. 87 - (*Lunghezza minima dei pesci*). — Si considerano pesci allo stadio giovanile, salvo quanto disposto nell'art. 93, quegli esemplari di lunghezza, stabilita convenzionalmente, inferiore a 7 centimetri.

Per le seguenti specie la lunghezza è così fissata:

storione (*Acipenser* s.p.p.)	cm	60
storione ladano (*Huso Huso*)	»	100
anguilla (*Anguilla Anguilla*)	»	25
spigola (*Dicentrarchus labrax*)	»	20
sgombro (*Scomber* s.p.p.)	»	15
palamita (*Sarda Sarda*)	»	25
tonno (*Thunnus Thynnus*)	»	110
alalonga (*Thunnus Alalunga*)	»	40
tonnetto (*Euthynnus alletteratus*)	»	30
pesce spada (*Xiphias gladius*)	»	140

Nel prodotto della pesca è tollerata la presenza di pesci aventi dimensioni inferiori a non più del 10 per cento di quelle indicate al comma precedente.

Il Ministro della marina mercantile, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, può stabilire, su proposta del competente capo di compartimento e per comprovate esigenze connesse alla conservazione ed al miglior rendimento delle risorse viventi del mare, per ogni specie ittica, lunghezze minime superiori a quelle previste dal primo e dal secondo comma del presente articolo.

La proposta del capo di compartimento deve essere preceduta dal parere della commissione consultiva locale per la pesca marittima ».

Art. 2.

L'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è sostituito dal seguente:

« Art. 100 - (*Misurazione della maglia delle reti*). — La misurazione della maglia delle reti si effettua misurando l'apertura della maglia stessa, cioè la distanza interna tra due nodi opposti. La misurazione si effettua a maglia stirata sull'asse più lungo ed a rete bagnata ed usata ».

Art. 3.

L'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è sostituito dal seguente:

« Art. 110 - (*Misura delle maglie delle reti*). — Le reti da traino non possono essere composte in alcuna parte da maglie aventi apertura inferiore a 40 millimetri ».

Art. 4.

Dopo l'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, sono inseriti i seguenti articoli:

« Art. 110-*bis* - (*Modalità di misurazione delle maglie delle reti a strascico*). — L'apertura della maglia viene misurata mediante il misuratore di maglie a carico longitudinale approvato con decreto del Ministro per la marina mercantile, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima. Tale decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Misuratori triangolari di maglie potranno essere adottati purchè tarati in rapporto al misuratore di cui al comma precedente, le cui misure, in ogni caso, resteranno come termini ultimi e definitivi di riferimento e di risoluzione in caso di controversia.

Il valore accertato per l'apertura della maglia di una rete a strascico è dato da una media delle misure di una serie di 20 maglie consecutive situate al di sopra del sacco della rete, seguendo una linea parallela al suo asse longitudinale e cominciando dalla estremità posteriore al sacco, ad una distanza di almeno 5 maglie da questa estremità.

La fila delle maglie scelta per la misurazione non deve trovarsi né vicino ai bordi della rete, né in prossimità di relinghe, cuciture e giunzioni ».

« Art. 110-*ter* - (*Dispositivi di montaggio e di armamento atti a ridurre la selettività delle maglie delle reti; uso di foderoni di protezione, doppi sacchi*). — E' fatto divieto di utilizzare coperture del sacco o comunque dispositivi di montaggio e di armamento atti ad ostruire o chiudere le maglie o di avere per effetto la riduzione della selettività del sacco.

E' consentito l'uso di foderoni di protezione o di altro materiale fissato unicamente al di sotto del sacco per attenuare o prevenire i danni derivanti alla rete dall'abrasione del fondo marino.

E' consentito l'uso di doppi sacchi, a condizione che l'apertura delle maglie dei sacchi esterni risulti almeno tre volte quella delle maglie del sacco della rete e che la loro larghezza stirata corrisponda ad un valore compreso tra 100 e 150 per cento della larghezza stirata del sacco interno ».

« Art. 110-*quater* - (*Deroghe*). — Il Ministro della marina mercantile, con la procedura di cui all'art. 32 della legge 14 luglio 1965, n. 963, può consentire l'uso di reti a strascico con maglie aventi apertura inferiore a 40 mm nel caso di pesche speciali rivolte alla cattura di specie i cui individui, allo stadio adulto, non possono essere convenientemente pescati con reti a maglia regolamentare ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — COLOMBO — BONIFACIO — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1978
Atti di Governo, registro n. 19, foglio n. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1978, n. **652.**

Erezione in ente morale dell'associazione « O.F.T.A.L. - Opera federativa trasporto ammalati a Lourdes - Gruppo della diocesi di Vigevano » e autorizzazione alla stessa ad accettare un legato.

N. 652. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, l'associazione « O.F.T.A.L. - Opera federativa trasporto ammalati a Lourdes - Gruppo della diocesi di Vigevano » in Vigevano (Pavia), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto. L'associazione stessa viene, altresì, autorizzata ad accettare un legato, consistente in un fabbricato sito in Vigevano, via Diaz n. 10, valutato complessivamente L. 20.000.000, disposto dalla sig.ra Clotilde Quarati con testamento olografo in data 25 aprile 1969, pubblicato con verbale del 17 ottobre 1972, n. 35946/4807 di repertorio a rogito del notaio dott. Carlo Cazzani.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registarato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1978
Registro n. 18 Interno, foglio n. 336

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1978, n. **653.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 653. Decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1978, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato disposto dalla sig.ra Sforza Teresa ved. Bellingeri con testamento olografo del 1° luglio 1966, pubblicato a rogito notaio dott. Rinaldo Chiaffredo di Torino in data 18 dicembre 1975, n. 27397-13889 di repertorio, registrato a Torino il 19 dicembre 1975 al n. 35299 vol. 1309 a.p. a favore dei minorati dell'istituto don Gnocchi S. Vito, che si identifica con la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », come ha fatto presente la fondazione medesima, consistente nella somma di L. 3.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1978
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 66

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1978.

Sostituzione di un componente il Consiglio superiore di sanità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 11 febbraio 1961, n. 257, concernente la disciplina degli organi consultivi del Ministero della sanità, registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1961, Atti di Governo, registro n. 136, foglio n. 29;

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 203, con cui sono state apportate modifiche alla composizione e all'ordinamento del Consiglio superiore di sanità;

Visto il proprio decreto 7 maggio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1976, registro n. 3 Sanità, foglio n. 243, con il quale veniva provveduto alla nomina dei componenti del Consiglio superiore di sanità per il triennio 1976-78, nonchè alla ripartizione delle competenze per materie tra le singole sezioni ed alla assegnazione dei componenti alle sezioni stesse;

Vista la nota del Ministero dei lavori pubblici n. 3040 del 4 maggio 1978, con cui viene comunicata la sostituzione del dott. Antonio Soreca in quanto nominato provveditore regionale alle opere pubbliche per il Lazio;

Vista la nota del Ministero dei lavori pubblici n. 2346 del 17 maggio 1978, con cui viene designato il dott. Ercole Gizzi, direttore generale dell'edilizia statale e sovvenzionata e dei servizi speciali, quale rappresentante del Ministero medesimo in seno al Consiglio superiore di sanità per il triennio 1976-78;

Sulla proposta del Ministro della sanità;

Decreta:

Il dott. Ercole Gizzi, direttore generale dell'edilizia statale e sovvenzionata e dei servizi speciali del Ministero dei lavori pubblici è nominato componente del Consiglio superiore di sanità per il triennio 1976-78 in sostituzione del dott. Antonio Soreca.

Il dott. Ercole Gizzi è assegnato alle sezioni II e V.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1978

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1978
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 138

(8198)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1978.

Sostituzione del commissario dello Stato per la regione siciliana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, che approva lo statuto della regione siciliana, nonché la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto legislativo 10 maggio 1947, n. 307, contenente norme relative al commissario dello Stato per l'anzidetta regione;

Visto il proprio decreto in data 15 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1976, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 341, concernente la nomina del prefetto di 1ª classe dott. Antonio Di Lorenzo a commissario dello Stato per la regione siciliana;

Ritenuto che, a seguito del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età del dott. Di Lorenzo, occorre provvedere alla nomina del nuovo commissario per la suindicata regione;

Visto il proprio decreto in data 4 agosto 1978, con il quale il prefetto di 1ª classe dott. Lucio Venturini è stato messo a disposizione della Presidenza del consiglio dei Ministri per assumere, a decorrere dal 1° settembre 1978, l'incarico di commissario dello Stato per la regione siciliana;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 1° settembre 1978 il prefetto di 1ª classe dott. Lucio Venturini è nominato commissario dello Stato per la regione siciliana, in sostituzione del dott. Antonio Di Lorenzo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 agosto 1978

PERTINI

ANDREOTTI

Registrato alla corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1978
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 4

(8299)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1978.

Assegnazione alle regioni Abruzzo e Campania di quote a valere sull'accantonamento per l'anno finanziario 1978 del fondo di cui all'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 9 della legge n. 281/1970, il quale dispone che nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo e stabilisce altresì la procedura per la ripartizione del fondo tra le regioni, sulla base di criteri annualmente determinati dal CIPE;

Visto l'art. 1, comma primo, della legge 1° luglio 1977, n. 403, il quale stabilisce che il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge n. 281/1970 è incrementato, per l'anno finanziario 1978, di lire 300 miliardi per l'attuazione da parte delle regioni e provincie autonome di Trento e di Bolzano dei programmi di intervento nel settore agricolo, relativi in particolare alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) dell'art. 1 medesimo;

Visto l'art. 6 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, che riduce di lire 30 miliardi l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 della legge n. 403/1977;

Vista la legge 27 aprile 1978, n. 143, con la quale viene approvato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1978;

Visto l'art. 4 della legge 1° luglio 1977, n. 403, che demanda al CIPE il riparto dello stanziamento di cui all'art. 1 della legge medesima, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Vista la delibera CIPE del 13 aprile 1978, con la quale, dello stanziamento di cui all'art. 1 della legge n. 403/1977, ridotto a lire 270 miliardi, ai sensi del citato art. 6 della legge n. 2/1978, è ripartita tra le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano la somma di lire 256,5 miliardi ed assegnata alla regione Lazio la quota di lire 4 miliardi, con un accantonamento residuale di lire 9,5 miliardi;

Viste le proposte del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, rispettivamente del 9 giugno 1978, prot. 22297 e del 17 giugno 1978, prot. 22363, di assegnare, per l'anno finanziario 1978, a valere sul residuo accantonamento di lire 9,5 miliardi del fondo di cui all'art. 1 della legge n. 403/1977, la somma di lire 2 miliardi alla regione Abruzzo in considerazione delle condizioni di particolare disagio economico e dei danni provocati alle produzioni agricole da eccezionali avversità atmosferiche e la somma di lire 2,4 miliardi alla regione Campania in considerazione delle difficoltà connesse alla grave crisi nel settore della commercializzazione delle patate;

Visto il parere espresso dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge n. 281/1970 nella seduta del 21 giugno 1978;

Vista la delibera CIPE del 22 giugno 1978, con la quale, in accoglimento dell'anzidetta proposta, viene assegnata alla regione Abruzzo la somma di lire 2 miliardi ed alla regione Campania la somma di lire 2,4 miliardi;

Ritenuto di dover procedere alla assegnazione delle somme sopra indicate;

Decreta:

Art. 1.

A valere sul residuo accantonamento di lire 9,5 miliardi del fondo di cui all'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403, sono assegnate le seguenti somme:

Regioni	Lire
Abruzzo	2.000.000.000
Campania	2.400.000.000
Totale	4.400.000.000

Art. 2.

La spesa di lire 4,4 miliardi, derivante dal presente decreto, graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione per l'anno finanziario 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1978

Il Ministro: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *settembre* 1978
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 257

(8261)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1978.

Rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1977, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione e organi similari;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 1978, pubblicato nel n. 116 della *Gazzetta Ufficiale* del 27 aprile 1978, con cui sono state indette per il giorno 29 ottobre 1978 le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione;

Visto il fonogramma n. 8311/8/775/12/3 datato 15 settembre 1978, con cui l'ufficio della riforma della pubblica amministrazione ha invitato l'amministrazione a rinviare al 10 dicembre 1978 la data dello svolgimento delle elezioni stesse;

Ritenuto pertanto di dover modificare il succitato decreto ministeriale 23 marzo 1978 limitatamente alla data di indizione delle elezioni;

Decreta:

L'art. 1 del decreto ministeriale 23 marzo 1978 di cui alle premesse è così sostituito:

« Le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero del turismo e dello spettacolo sono indette per il giorno 10 dicembre 1978, dalle ore 8 alle ore 20 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Roma, addì 2 ottobre 1978

Il Ministro: PASTORINO

(8308)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1978.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore delle acque minerali operanti nel comune di Valli del Pasubio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore delle acque minerali operanti nel comune di Valli del Pasubio (Vicenza), ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° giugno 1977;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e che sussiste nel comune citato la crisi economica di cui alla summenzionata delibera del CIPI;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Venezia corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore delle acque minerali operanti nel comune di Valli del Pasubio (Vicenza), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8309)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1978.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla sede amministrativa milanese della società Omsa, in Faenza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Visto l'articolo unico della legge 26 maggio 1978, n. 215, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80;

Vista la delibera del CIPI in data 24 febbraio 1978 concernente l'accertamento della sussistenza della condizione di crisi aziendale della società Omsa, con sede legale e stabilimento in Faenza e sede amministrativa in Milano;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 10 ottobre 1977;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dall'azienda predetta hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla sede amministrazione milanese della società Omsa di Faenza, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8310)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1978.

Modificazioni alla tariffa obbligatoria applicabile ai trasporti internazionali di merci su strada tra l'Italia ed il Lussemburgo.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il regolamento del consiglio delle Comunità europee n. 2831/77 del 12 dicembre 1977, relativo alla formazione dei prezzi per i trasporti di merci su strada tra gli Stati membri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1228;

Visto il decreto ministeriale 15 ottobre 1971, con il quale è stata messa in vigore la tariffa attualmente applicata ai trasporti di merci su strada tra l'Italia ed il Lussemburgo;

Considerato che l'accordo a suo tempo concluso tra la Repubblica italiana ed il Granducato di Lussemburgo per la determinazione delle tariffe obbligatorie per i trasporti di merci su strada tra i due Paesi è stato modificato ai sensi dell'art. 11 del citato regolamento (CEE) n. 2831/77;

Ritenuta la necessità di rendere applicabile la tariffa così modificata ai trasporti di merci su strada tra l'Italia ed il Lussemburgo e di stabilirne la data di entrata in vigore;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 15 ottobre 1978 i prezzi espressi in lire italiane ed in franchi lussemburghesi, contenuti nelle parti IV e V, nonché all'art. 11, punto 2, della parte I della tariffa obbligatoria applicabile ai trasporti di merci su strada tra l'Italia ed il Lussemburgo, allegata al decreto ministeriale 15 ottobre 1971 e pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 novembre 1971, sono aumentati del 130 per cento in lire e del 19 per cento in franchi lussemburghesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma. addì 14 ottobre 1978

Il Ministro: COLOMBO

(8333)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1978.

Modificazioni alla tariffa obbligatoria applicabile ai trasporti internazionali di merci su strada tra l'Italia ed i Paesi Bassi.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il regolamento del consiglio delle Comunità europee n. 2831/77 del 12 dicembre 1977, relativo alla formazione dei prezzi per i trasporti di merci su strada tra gli Stati membri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1228;

Visto il decreto ministeriale 15 ottobre 1971, con il quale è stata messa in vigore la tariffa attualmente applicata ai trasporti di merci su strada tra l'Italia ed i Paesi Bassi;

Considerato che l'accordo a suo tempo concluso tra la Repubblica italiana ed il Regno dei Paesi Bassi per la determinazione delle tariffe obbligatorie per i trasporti di merci su strada tra i due Paesi è stato modificato ai sensi dell'art. 11 del citato regolamento (CEE) n. 2831/1977;

Ritenuta la necessità di rendere applicabile la tariffa così modificata ai trasporti di merci su strada tra l'Italia ed i Paesi Bassi e di stabilirne la data di entrata in vigore;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 15 ottobre 1978 i prezzi espressi in lire italiane ed in fiorini olandesi, contenuti nelle parti IV e V, nonchè all'art. 11, punto 2, della parte I della tariffa obbligatoria applicabile ai trasporti di merci su strada tra l'Italia ed i Paesi Bassi, allegata al decreto ministeriale 15 ottobre 1971 e pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1971, sono aumentati del 130 per cento in lire e del 12,50 per cento in fiorini olandesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1978

Il Ministro: COLOMBO

(8332)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1978.

Modificazioni alla tariffa obbligatoria applicabile ai trasporti internazionali di merci su strada tra l'Italia ed il Belgio.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il regolamento del consiglio delle Comunità europee n. 2831/77 del 12 dicembre 1977, relativo alla formazione dei prezzi per i trasporti di merci su strada tra gli Stati membri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1228;

Visto il decreto ministeriale 15 ottobre 1971, con il quale è stata messa in vigore la tariffa attualmente applicata ai trasporti di merci su strada tra l'Italia ed il Belgio;

Considerato che l'accordo a suo tempo concluso tra la Repubblica italiana ed il Regno del Belgio per la determinazione delle tariffe obbligatorie per i trasporti di merci su strada tra i due Paesi è stato modificato ai sensi dell'art. 11 del citato regolamento (CEE) numero 2831/77;

Ritenuta la necessità di rendere applicabile la tariffa così modificata ai trasporti di merci su strada tra l'Italia ed il Belgio e di stabilirne la data di entrata in vigore;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 15 ottobre 1978 i prezzi espressi in lire italiane ed in franchi belgi, contenuti nelle parti IV e V, nonchè all'art. 11, punto 2, della parte I della tariffa obbligatoria applicabile ai trasporti di merci su strada tra l'Italia ed il Belgio, allegata al decreto ministeriale 15 ottobre 1971 e pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 26 novembre 1971, sono aumentati del 130 per cento in lire e del 19 per cento in franchi belgi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1978

Il Ministro: COLOMBO

(8331)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Sofril dell'impresa Ravit S.p.a.

Con decreto ministeriale 26 settembre 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Sofril concessa all'impresa Ravit S.p.a., in Torino con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(8041)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Semevital dell'impresa Ital-Agro S.a.s.

Con decreto ministeriale 26 settembre 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Semevital concessa all'impresa Ital-Agro S.a.s., in Torino con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(8042)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Pulverdit 10 dell'impresa Sipcam S.p.a.

Con decreto ministeriale 26 settembre 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Pulverdit 10 concessa all'impresa Sipcam S.p.a., in Milano, viale Gian Galeazzo, 3, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(8061)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Rootone F dell'impresa Rumianca S.p.a.

Con decreto ministeriale 28 settembre 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Rootone F concessa all'impresa Rumianca S.p.a., in Torino, corso Montevecchio, 39, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(8044)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Rootone dell'impresa Rumianca S.p.a.

Con decreto ministeriale 27 settembre 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Rootone concessa all'impresa Rumianca S.p.a., in Torino con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(8048)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Miros G dell'impresa Sipcam S.p.a.

Con decreto ministeriale 27 settembre 1978 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Miros G concessa all'impresa Sipcam S.p.a., in Milano con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(8049)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Clorograno dell'impresa Ravit S.p.a.

Con decreto ministeriale 28 settembre 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Clorograno concessa all'impresa Ravit S.p.a., in Torino con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(8046)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Gesacid 50 dell'impresa Ciba Geigy S.p.a.

Con decreto ministeriale 27 settembre 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Gesacid 50 concessa all'impresa Ciba Geigy S.p.a., in Milano con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(8057)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Pasta emulsionabile 80 % D.D.T. dell'impresa Caffaro.

Con decreto ministeriale 26 settembre 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Pasta emulsionabile 80 % D.D.T. concessa all'impresa Caffaro S.p.a., in Milano con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(8055)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Shell Dieldrin 20 E.C. dell'impresa Shell chimica Italia S.p.a.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Shell Dieldrin 20 E.C. concessa all'impresa Shell chimica Italia S.p.a., in Milano, via Londonio, 2, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(8050)

MINISTERO DEL TESORO

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Ottava estrazione delle cartelle 7 % di cui al decreto ministeriale 28 maggio 1971 emesse dalla sezione autonoma di credito comunale e provinciale.

Si notifica che alle ore 9 del giorno 13 novembre 1978 avranno inizio in Roma, via Goito n. 4, in una sala aperta al pubblico, le operazioni relative all'ottava estrazione delle cartelle 7% di credito comunale e provinciale, emesse ai sensi del decreto ministeriale 28 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 28 luglio 1971.

Saranno sorteggiati per il rimborso dal 1° gennaio 1979, ventuno cartelle da L. 1.000.000.000 ciascuna, per il capitale nominale complessivo di L. 21.000.000.000.

I numeri delle cartelle sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8283)

Quarta estrazione delle cartelle 9 % di cui al decreto ministeriale 3 marzo 1975 emesse dalla sezione autonoma di credito comunale e provinciale.

Si notifica che alle ore 9 del giorno 13 novembre 1978 avranno inizio in Roma, via Goito n. 4, in una sala aperta al pubblico, le operazioni relative alla quarta estrazione delle cartelle 9% di credito comunale e provinciale, emesse ai sensi del decreto ministeriale 3 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 26 marzo 1975.

Saranno sorteggiate, per il rimborso dal 1° gennaio 1979, diciotto cartelle da L. 1.000.000.000 ciascuna, per l'importo complessivo di L. 18.000.000.000.

I numeri delle cartelle sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8282)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, a due posti di operaio in prova del personale non statale della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, in Milano.

IL PRESIDENTE
DELLA STAZIONE SPERIMENTALE
PER LA CELLULOSA, CARTA E FIBRE TESSILI VEGETALI ED ARTIFICIALI

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 agosto 1972, relativo all'assunzione del personale non statale;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione, rispettivamente in data 9 dicembre 1975 e 12 maggio 1978, con le quali è stato ritenuto necessario bandire un concorso per complessivi due posti di operaio in prova;

Vista la tabella A-1, annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contingente dei posti riservato alla categoria degli operai;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a due posti di operaio in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del certificato di adempimento della scuola d'obbligo.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) godimento dei diritti politici;
3) buona condotta morale e civile;
4) idoneità fisica all'impiego;
5) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;

b) per i profughi d'Africa o dei territori di confine;

II) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

III) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data della medesima;

b) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali per almeno due anni.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il predetto limite di età di 32 anni è elevato:

a) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengono alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654; 15 novembre 1965, n. 1288; 14 ottobre 1966, n. 851; 2 aprile 1968, n. 482 (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);

b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per meriti di guerra.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione di limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego dopo aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dell'istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, in Milano, entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno altresì dichiarare in base a quale dei titoli, previsti dal precedente art. 4, possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione, o della cancellazione delle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 8.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti di osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, in Milano, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

A) Diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato; qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di esso, su carta legale.

B) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titoli per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4 sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti.

C) Certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

D) Certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

E) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale).

F) Certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico dal quale risulti, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonchè alla sicurezza degli impianti.

La stazione sperimentale si riserva di sottoporre alla visita medica di controllo i vincitori del concorso.

G) Copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) ed *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) ed *F*) del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, in Milano, dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 9 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 12.

La commissione esaminatrice dei concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vice direttore della stazione sperimentale, da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal segretario della stazione sperimentale.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una prova orale, secondo il seguente programma:

Prima prova scritta:
scrittura sotto dettato.

Seconda prova scritta:
problema sulle quattro operazioni.

Prova orale:
su argomento di cultura generale.

Art. 14.

Le prove scritte avranno luogo in Milano, rispettivamente i giorni 20 e 23 gennaio 1979, con inizio alle ore 16,30 presso la sede della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, piazza Leonardo da Vinci n. 26.

La data della prova orale sarà fissata direttamente dalla commissione e verrà comunicata ai candidati ammessi non meno di venti giorni prima dell'inizio della stessa.

La stazione sperimentale non si assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno, in quanto applicabili, le norme stabilite dal cap. I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per le prove scritte saranno assegnate ai candidati non più di sei ore; scaduto il tempo prescritto i candidati dovranno presentare il lavoro, anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, la minuta.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nella prova scritta e dal punteggio ottenuto nella prova orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dello accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dell'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni di legge e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della stazione sperimentale.

Art. 18.

I vincitori del concorso, con provvedimento del presidente, saranno assunti con la qualifica di operaio in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale (parametro 115) del personale civile dello Stato.

La nomina ad operaio effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Milano, addì 10 luglio 1978

Il presidente: GILBERTI

(8118)

MINISTERO DELLA SANITA'

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale, sessione anno 1976

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1976;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di medicina generale, sessione anno 1976, nominata con decreto ministeriale 22 dicembre 1977, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale, sessione anno 1976, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Salerno Mario, nato a Gangi il 5 novembre 1941 . . . punti 100 su 100
2. Löwenthal Livio, nato a Trieste il 3 agosto 1941 . . . » 98 »
3. Malfatti Sirio, nato a Livorno il 3 gennaio 1945 . . . » 98 »
4. Marolda Alberto Antonio, nato a Lavello l'8 ottobre 1941 . . . » 98 »
5. Montanar Fabio, nato ad Aquileia il 22 ottobre 1943 . . . » 98 »
6. Mainella Antonio, nato ad Isola del Liri il 12 maggio 1945 . . . » 97 »
7. Martire Antonio, nato a Longobardi il 25 novembre 1943 . . . » 97 »
8. Arsenio Leone, nato a Lecce il 9 luglio 1946 . . . » 96 »
9. Calandra Gaetano, nato a Mosciano Sant'Angelo il 7 gennaio 1944 . . . » 96 »
10. Di Marcotullio Giovanni, nato a Roma il 20 dicembre 1939 . . . » 96 »
11. Perrotta Giuseppe Giacomo, nato a Roccaromana il 10 ottobre 1938 . . . » 96 »
12. Rocchi Francesco, nato a Castelnuovo Magra il 3 marzo 1944 . . . » 96 »
13. Soldinger Ermanno Dario, nato a Locarno il 17 dicembre 1944 . . . » 96 »
14. Vezzoli Francesco, nato a Milano il 28 novembre 1941 . . . » 96 »
15. Bulfoni Adolfo, nato ad Udine il 6 ottobre 1944 . . . » 95 »
16. Filice Ignazio, nato a Cosenza il 25 luglio 1945 . . . » 95 »
17. Loru Franco, nato a Ronchi dei Legionari il 6 gennaio 1943 . . . » 95 »
18. Mathieu Giovanni, nato a Pinerolo il 1° dicembre 1944 . . . » 95 »
19. Molino Salvatore, nato a Comiso il 5 giugno 1946 . . . » 95 »
20. De Gaetano Vincenzo, nato a Cosenza il 27 luglio 1943 . . . » 94 »
21. Bissoli Franco, nato ad Asmara il 12 gennaio 1945 . . . punti 93 su 100
22. Sapienza Carmelo, nato a Catania il 23 giugno 1935 . . . » 92 »
23. Ambrogiani Anna Maria, nata a Rimini l'8 maggio 1942 . . . » 90 »
24. Antonelli Bruno, nato a Roma il 3 novembre 1942 . . . » 90 »
25. Bigatello Giovanni, nato a Varese il 27 maggio 1943 . . . » 90 »
26. Canori Ercole, nato a Priverno il 1° aprile 1944 . . . » 90 »
27. Cappellozza Gino, nato a Contarina il 21 luglio 1935 . . . » 90 »
28. Capria Alfonso, nato a Nicotera il 23 giugno 1943 . . . » 90 »
29. Colucci Giuseppe, nato a Sanza il 22 settembre 1944 . . . » 90 »
30. Dall'Olmo Amelia, nata a Villaverla il 19 marzo 1944 . . . » 90 »
31. De Paolis Paolo, nato a Perugia l'11 maggio 1941 . . . » 90 »
32. Frabetti Francesco, nato ad Ostellato il 26 novembre 1945 . . . » 90 »
33. Grassini Giorgio, nato a Torino il 4 dicembre 1942 . . . » 90 »
34. Guariglia Ciro, nato a Nocera Superiore il 24 ottobre 1941 . . . » 90 »
35. Iafrancesco Gianfranco, nato a Roma il 18 aprile 1942 . . . » 90 »
36. Mombelloni Andrea, nato a Villa Carcina il 19 gennaio 1940 . . . » 90 »
37. Silvestri Mario Ugo, nato a Marino il 9 ottobre 1943 . . . » 90 »
38. Trebbi Raffaella, nata a Brescia il 1° marzo 1942 . . . » 90 »
39. Trezza Domenico, nato a Cava il 7 agosto 1944 . . . » 90 »
40. Corsini Pietro, nato a Massa Marittima il 7 novembre 1934 . . . » 88 »
41. De Simone Franco, nato a Viterbo l'11 settembre 1938 . . . » 88 »
42. Gattei Ettore, nato a Sesto S. Giovanni il 14 agosto 1932 . . . » 88 »
43. Grilli Gaspare, nato a Terni il 27 luglio 1939 . . . » 88 »
44. Longobardi Mario, nato a Scafati l'11 ottobre 1941 . . . » 88 »
45. Procopio Domenico, nato a Davoli il 5 gennaio 1945 . . . » 88 »
46. Stroppa Antonio, nato a Lecce il 31 maggio 1933 . . . » 88 »
47. Visconti Mario, nato a Terzigno il 7 gennaio 1942 . . . » 88 »
48. Camorani Giovanni, nato a Forlì il 24 giugno 1942 . . . » 87 »
49. Fioretti Gualtiero, nato a Montefiascone il 30 luglio 1946 . . . » 87 »
50. Lezza Umberto, nato a Brindisi l'8 luglio 1938 . . . » 87 »
51. Cuomo Antonio, nato a Napoli il 19 maggio 1939 . . . » 86 »
52. Galasso Giuseppe, nato ad Angri (Salerno) il 4 febbraio 1932 . . . » 86 »
53. Marignani Anna, nata ad Asciano il 15 giugno 1932 . . . » 86 »
54. Orlando Antonio, nato a Nola il 15 maggio 1940 . . . » 86 »
55. Arcangeli Pierpaolo, nato a Rimini il 18 ottobre 1942 . . . » 85 »
56. Barbiero Alessandro, nato a Fossò l'8 giugno 1940 . . . » 85 »
57. Belogi Marco, nato a S. Giorgio di Pesaro il 23 dicembre 1944 . . . » 85 »
58. Canfora Luigi Cesare, nato a Barletta il 20 settembre 1936 . . . » 85 »
59. Carabelli Guerrino, nato a Milano il 14 gennaio 1941 . . . » 85 »
60. Ciffo Filippo, nato a Catania il 9 settembre 1945 . . . » 85 »
61. Di Salvatore Pietro Salvatore, nato a Ruviano il 21 settembre 1941 . . . » 85 »

62. Esposito Giuseppe, nato a Massa Lubrense il 14 gennaio 1942 . punti 85 su 100
63. Fanelli Vito, nato a Grumo Appula il 26 gennaio 1946 » 85 »
64. Fianchini Amilcare, nato a Pioraco l'8 febbraio 1942 . » 85 »
65. Gori Giuseppe, nato a Bergamo il 2 ottobre 1939 » 85 »
66. Lupi Mario, nato a Fucecchio il 17 luglio 1943 » 85 »
67. Miceli Francesco, nato a Spilinga il 21 dicembre 1942 » 85 »
68. Motta Paolo Emilio, nato ad Andorno Micca il 7 giugno 1939 » 85 »
69. Oddone Giovanni, nato ad Alassio il 28 aprile 1943 . » 85 »
70. Petracchini Vittoriano, nato ad Adria il 7 settembre 1943 » 85 »
71. Ricciardi Vincenzo, nato a Cosenza il 25 agosto 1931 » 85 »
72. Rocca Giuseppe, nato a Pontenure il 5 marzo 1936 . » 85 »
73. Vivona Pietro, nato a Diamante il 24 luglio 1938 » 85 »
74. Boromei Lamberto, nato a Loreto il 9 settembre 1946 . » 84 »
75. Caprio Franco, nato a Caposele (Avellino) il 21 febbraio 1943 . » 84 »
76. Degani Gianfranco, nato a Castagnaro il 28 dicembre 1941 » 84 »
77. Fortunato Ugo, nato a Montecorvino Rovella il 19 giugno 1941 » 84 »
78. Ghisoli Elia, nato a S. Agata Bolognese il 26 marzo 1945 » 84 »
79. Maiorano Carlo, nato a Morcone il 5 settembre 1941 » 84 »
80. Scarcia Francescantonio Giovanni, nato ad Acquarica del Capo il 13 dicembre 1934 » 84 »
81. Bellone Elio, nato a Torino il 20 gennaio 1939 . » 83 »
82. Bevilacqua Pietro, nato a Lunano (Pesaro) il 26 giugno 1941 » 82 »
83. Dal Pra Giancarlo, nato a Chiuppano il 9 dicembre 1941 » 82 »
84. Fraterrigo Francesco, nato a Trapani il 9 aprile 1939 » 82 »
85. Lomanto Ferdinando, nato a Torino il 1° settembre 1926 » 82 »
86. Marasà Gioacchino, nato a S. Giuseppe Iato il 7 giugno 1942 . » 82 »
87. Rossi Maria, nata a Massa Marittima il 14 ottobre 1937 » 82 »
88. Russo Vittorio, nato a Foggia il 4 novembre 1940 » 82 »
89. Turchi Romeo, nato a Castelraimondo il 12 febbraio 1923 . » 82 »
90. Abate Damiano, nato a S. Margherita Belice l'8 novembre 1946 » 80 »
91. Accietto Filippo, nato a Portici il 5 maggio 1944 . » 80 »
92. Angileri Giacomo, nato a Marsala il 20 marzo 1938 » 80 »
93. Baschera Pierangelo, nato a Rivoli il 13 ottobre 1942 . » 80 »
94. Battilana Enzo, nato a Bentivoglio il 18 ottobre 1940 . » 80 »
95. Betto Francesco Saverio, nato a Scicli il 25 maggio 1943 . » 80 »
96. Bucci Enrico, nato a Faenza il 6 ottobre 1941 . » 80 »
97. Cociani Romeo, nato a Visinada il 12 luglio 1934 . . » 80 »
98. Cortese Federico, nato a Savona il 2 ottobre 1928 . . » 80 »
99. Cova Luigi, nato ad Arconate il 2 aprile 1940 . . . . » 80 »
100. Damato Salvatore Giovanni, nato a Ruvo di Puglia il 20 giugno 1935 . » 80 »
101. D'Avanzo Antonio, nato ad Avella il 1° aprile 1941 . . . . . . » 80 »
102. De Leo Alfonso, nato a Pagani il 4 ottobre 1933 . . . . » 80 »
103. Del Vecchio Silvio, nato a Roma il 10 giugno 1942 . . . . punti 80 su 100
104. Dieci Giovanni, nato a Roma il 15 agosto 1937 . . . . » 80 »
105. Fanelli Marcello, nato a Casalvieri il 12 marzo 1940 . . . . » 80 »
106. Fellegara Eugenio, nato a Gazzola il 19 maggio 1939 . . . . » 80 »
107. Frediani Maria Giovanna, nata a La Spezia il 12 agosto 1941 . . . . . . » 80 »
108. Gatticchi Franco, nato a Forlì il 1° aprile 1943 . . » 80 »
109. Guidi Romano, nato a Morciano di Romagna il 16 novembre 1937 . . . . » 80 »
110. La Via Enrico, nato ad Erice il 9 marzo 1943 . . . . » 80 »
111. Mancuso Luigi, nato a Roma il 6 agosto 1942 . . . . » 80 »
112. Molinari Giovanni, nato a Venezia l'8 luglio 1938 . . . . » 80 »
113. Monti Vincenzo, nato a Casamicciola il 28 giugno 1936 . . . . » 80 »
114. Nicolini Emilio, nato a Rimini il 20 giugno 1939 . . . . » 80 »
115. Palumbo Emanuele, nato a Molfetta il 10 agosto 1937 . . . . » 80 »
116. Pedalino Carmelo, nato a Paternò il 25 luglio 1938 . . . . » 80 »
117. Petracca Eugenio, nato a Rovigo il 14 ottobre 1941 . . . . » 80 »
118. Rapanaro Gianfranco, nato a Minervino Murge il 27 dicembre 1937 . . . » 80 »
119. Salzano Angelo, nato a Giffoni Valle Piana il 2 dicembre 1943 . . . . . » 80 »
120. Sgroi Carlo, nato a Partinico il 16 novembre 1940 . . . . » 80 »
121. Sivo Michele, nato a Casandrino il 10 febbraio 1938 . . . . » 80 »
122. Tacchini Giovanni, nato a Sarmato il 12 febbraio 1944 . . . . » 80 »
123. Vichi Mario, nato a Roma il 22 dicembre 1930 . . . . » 80 »
124. Vigasio Teresina, nata a Brescia il 26 marzo 1944 . » 80 »
125. Carmarino Giorgio, nato a Sarzana il 23 maggio 1940 . . . . » 79 »
126. Albanese Rosario, nato a Gagliano di Catanzaro il 18 aprile 1943 . . . . . » 78 »
127. Benedetti Armando, nato a Bruzzano Zeffirio il 13 gennaio 1943 . . . . . » 78 »
128. Bianconcini Giuliano, nato a Bologna il 3 maggio 1943 . . . . » 78 »
129. Blasina Bruna, nata a Dignano d'Istria il 27 ottobre 1943 . . . . . . » 78 »
130. Candiago Paolo, nato a Milano il 20 aprile 1932 . . . . » 78 »
131. Capasso Domenico, nato a S. Arpino il 23 gennaio 1931 . . . . » 78 »
132. Carelli Mario, nato a Montefiascone il 5 luglio 1940 . . . . » 78 »
133. Chiadini Carlo, nato a Forlì il 17 giugno 1943 . . . . » 78 »
134. Conti Flavio, nato ad Udine il 16 febbraio 1939 . . . . » 78 »
135. Costanzo Romano, nato ad Episcopia il 6 marzo 1937 . . . . » 78 »
136. Dante Gian Luigi, nato a Millesimo il 13 marzo 1941 . . . . » 78 »
137. De Palo Francesco, nato ad Asmara il 26 marzo 1942 . . . . » 78 »
138. Faiella Felice, nato a Nocera Inferiore il 21 aprile 1937 . . . . » 78 »
139. Formica Nicola, nato a Montoro Inferiore il 22 maggio 1924 . . . . . . » 78 »
140. Giombini Luciano, nato a Roma il 3 giugno 1943 . . . . » 78 »
141. Gori Mario, nato a Roma il 4 novembre 1942 . . . . » 78 »
142. Innocenti Stelvio, nato a Cavriglia il 13 luglio 1947 . . . . » 78 »
143. Leti Giuseppe, nato a Montegiberto il 7 ottobre 1939 . . . . » 78 »

144. Mariotti Flavio, nato a Roma il 23 febbraio 1940 . punti 78 su 100
145. Mazzei Vittorio, nato a Livorno il 21 novembre 1940 . . » 78 »
146. Mazzeo Francesco, nato a Nola il 17 novembre 1937 . . . » 78 »
147. Meloni Gerardo, nato a Selegas il 24 maggio 1936 . . . . . » 78 »
148. Napoli Angelo, nato ad Anoia il 27 luglio 1943 . . . . . » 78 »
149. Palomba Vittorio, nato a Debra Berhan il 17 aprile 1940 . . . . » 78 »
150. Piccioli Roberto, nato a Fano il 26 gennaio 1945 . . . . » 78 »
151. Repaci Antonio, nato a Palmi il 15 giugno 1941 . . . . » 78 »
152. Varì Natale, nato a Soriano Calabro il 20 novembre 1945 . . . . . » 78 »
153. Vigliotti Pietro, nato a Cervino (Caserta) il 12 gennaio 1944 » 78 »
154. Zardi Vincenzo, nato a Ferrara il 16 ottobre 1935 . . . . » 78 »
155. Verrengia Luigi Osvaldo, nato a Carinola il 19 settembre 1939 » 77 »
156. Cantarella Giovanni, nato a Vicenza il 21 luglio 1940 . . . . » 76 »
157. Cariello Salvatore, nato a Torre Annunziata il 13 aprile 1941 . . » 76 »
158. Carotenuto Mario, nato a Coseano il 18 marzo 1945 . . » 76 »
159. Castellari Paolo, nato ad Imola il 25 gennaio 1935 . . » 76 »
160. Cattaruzzi Carlo, nato a Pasian di Prato il 5 maggio 1938 . » 76 »
161. Cortese Giocan Giuseppe, nato a Calvello il 30 gennaio 1940 . . . » 76 »
162. Della Pasqua Pietro, nato a Rimini il 14 marzo 1938 . » 76 »
163. Fallabrini Marco, nato a Genova il 10 dicembre 1944 . . » 76 »
164. Naitza Giovanni Battista, nato a San Nicolò Gerrei il 12 febbraio 1941 . » 76 »
165. Piovano Marcello, nato a Terni il 6 giugno 1942 . » 76 »
166. Bogni Maria Emilia, nata a Varese il 5 dicembre 1945 . . . . » 75 »
167. Cassani Pietro, nato a Domodossola il 31 maggio 1939 . . » 75 »
168. Ciancarelli Eugenio, nato a Rieti il 31 gennaio 1937 . . » 75 »
169. Corda Carlo, nato a Monserrato il 19 gennaio 1943 » 75 »
170. Dalri Paolo, nato a Trento il 10 agosto 1946 . » 75 »
171. Fasani Fausto, nato a Pavia il 10 settembre 1944 . » 75 »
172. Galleazzi Giovanni, nato ad Aix Les Bains il 22 novembre 1939 . » 75 »
173. Grassi Domenico, nato a Locorotondo il 28 ottobre 1939 . » 75 »
174. Grigoletto Silvio, nato a S. Donà di Piave il 10 marzo 1940 . » 75 »
175. Minale Ulderico, nato a Napoli il 1° gennaio 1937 . » 75 »
176. Pacchioni Carlo, nato a Bologna il 10 maggio 1933 . . . . » 75 »
177. Pagliarulo Vincenzo Sante Antonio, nato a Castellana Grotte il 1° novembre 1932 . » 75 »
178. Pinna Ercole, nato ad Iglesias il 22 febbraio 1934 » 75 »
179. Ponziani Franco, nato a Civitavecchia il 2 giugno 1937 » 75 »
180. Santosuosso Leonardo, nato a Bonito il 29 giugno 1928 . . » 75 »
181. Susini Nicola, nato a Collesalvetti il 7 giugno 1945 . » 75 »
182. Tauriello Antonio, nato a Genova il 5 marzo 1924 » 75 »
183. Di Gennaro Mario, nato a Napoli il 27 giugno 1929 . » 74 »
184. Mastrangelo Giuseppe, nato a Foggia il 14 settembre 1941 . . . . . . » 74 »
185. Ranieri Antonella, nata a Roma il 21 aprile 1943 . . . . punti 74 su 100
186. Silvetti Luciana, nata a Roma il 26 agosto 1936 . . . . » 74 »
187. Tafuri Remigio, nato a Napoli il 21 ottobre 1930 . . . . » 74 »
188. Tedesco Vincenzo, nato a Palmi il 2 gennaio 1943 . . . . » 74 »
189. Reschiglian Giulio, nato ad Argenta il 12 dicembre 1941 . . . . » 73 »
190. Masnata Enzo, nato a Genova il 13 febbraio 1941 . . . . » 72 »
191. Schena Valentino, nato a Verona il 24 ottobre 1940 . . . . » 72 »
192. Zanaboni Luciano, nato a La Spezia il 31 gennaio 1934 . . . . » 72 »
193. Attisano Nicola, nato a Reggio Calabria il 1° aprile 1941 . . . . . . » 70 »
194. Bancheri Cataldo Calogero, nato a Delia il 18 giugno 1945 . . . . . . » 70 »
195. Bottone Vittorio, nato a Schiavi di Abruzzo il 3 luglio 1933 . . . . . . » 70 »
196. Buffa Francesco, nato a S. Vito lo Capo il 20 novembre 1940 . . . . . » 70 »
197. Camerini Luciano, nato a Busto Arsizio l'8 febbraio 1936 . . . . . . » 70 »
198. Cancellara Antonio, nato a Margherita di Savoia il 15 maggio 1937 . . . . . » 70 »
199. Cappelli Giorgio, nato a Pavia il 30 luglio 1941 . . . . » 70 »
200. Carlini Pierangelo, nato a Cesara il 23 giugno 1942 . . . . » 70 »
201. Ciaccio Sebastiano, nato a Sciacca il 15 febbraio 1943 . . . . » 70 »
202. Corti Elio, nato a Valenza il 23 agosto 1942 . . . . » 70 »
203. D'Antonio Nicola, nato a Nocera Inferiore il 2 dicembre 1928 . . . . . » 70 »
204. De Rosa Luigi, nato a Nicastro il 27 maggio 1937 . . . . » 70 »
205. Ferrara Giuseppe, nato a Motta Comastra il 12 settembre 1940 . . . . . » 70 »
206. Leccardi Enrico, nato a Lomello il 13 marzo 1943 . . . . » 70 »
207. Lo Giudice Vincenzo, nato a Trebisacce il 1° agosto 1927 . . . . . . » 70 »
208. Maiello Michele, nato a Genova il 26 aprile 1944 . . . . » 70 »
209. Manente Antonio, nato a Rosciano il 17 settembre 1941 . . . . » 70 »
210. Marasco Egidio, nato a Gemona del Friuli l'8 agosto 1941 . . . . . . » 70 »
211. Nagar Aldo, nato a Torino il 26 gennaio 1944 . . . . » 70 »
212. Napodano Carlo, nato a S. Egidio Monte Albino il 27 aprile 1938 . . . . . » 70 »
213. Pagone Antonio, nato a Capurso il 7 maggio 1932 . . . . » 70 »
214. Panarese Niclo, nato a Genova-Sestri Ponente il 12 ottobre 1922 . . . . . » 70 »
215. Portelli Emilio, nato a Scicli il 23 settembre 1941 . . . . » 70 »
216. Rosso di San Secondo Vittorio, nato a Catania il 24 febbraio 1943 . . . . . » 70 »
217. Ruggeri Grazia, nata a Milazzo il 4 marzo 1941 . . . . » 70 »
218. Santoro Vincenzo, nato a Satriano il 25 febbraio 1940 . . . . » 70 »
219. Scala Aldo, nato a Caserta il 17 febbraio 1941 . . . . » 70 »
220. Tafner Giovanni, nato a Trento il 22 novembre 1942 . . . . » 70 »
221. Vicini Umberto, nato a Milano il 21 luglio 1944 . . . . » 70 »
222. Zarro Domenico, nato a S. Angelo a Cupolo il 9 maggio 1932 . . . . . » 70 »
223. Zavatteri Gianna, nata a Crema il 2 dicembre 1939 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(8881)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per titoli, a cinque posti di elettricista circuitista in prova (operaio comune) nel ruolo organico degli operai dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel 1° supplemento del Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 14 dell'11 maggio 1978, parte 2ª, sono stati pubblicati il decreto ministeriale 16 aprile 1977, n. 3624, registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1978, registro n. 12 Poste, foglio n. 18, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per titoli, a cinque posti di elettricista circuitista in prova (operaio comune) nel ruolo organico degli operai dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 3 maggio 1974, n. 2939, nonché il decreto ministeriale 25 gennaio 1978, n. 3740, registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1978, registro n. 12 Poste, foglio n. 100, contenente modifiche alle graduatorie stesse.

(7992)

REGIONE SARDEGNA

Concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Oristano

Si informa che con decreto n. 383 del 25 maggio 1978 dell'assessore all'igiene e sanità, è stato bandito un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Oristano.

Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 12 del sessantesimo giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna all'ufficio del veterinario provinciale di Oristano ove gli interessati potranno rivolgersi per eventuali notizie supplementari.

(8177)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cremona

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 29/CR del 5 giugno 1978, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei per i posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cremona al 30 novembre 1974;

Rilevato che nel decreto n. 30/San/CR, prot. n. 1188 del 6 giugno 1978, è stato omesso il nominativo del dott. Roberto Rinaldo, 10° nella graduatoria e pertanto vincitore della condotta unica del comune di Agnadello;

Ritenuto pertanto la necessità di integrare il precedente decreto;

Viste le preferenze in ordine alle sedi indicate nelle domande di partecipazione al concorso di cui trattasi, da parte dei candidati indicati nella predetta graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il decreto di delega n. 355 del 21 aprile 1978;

Decreta:

I seguenti concorrenti sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

Piccioni dott. Giuseppe, Grontardo-Scandolara Ripa d'Oglio, condotta consorziata;

Zani dott. Pietro, Capralba-Pieranica-Quintano, condotta consorziata;

Bernardi dott. Gianluigi, Sergnano-Ricengo, condotta consorziata;

De Lorenzi dott. Alberto, Cremona, 4ª condotta;

Lazzaroni dott. Alessandro, Corte de' Cortesi Cignone-Bordolano, condotta consorziata;

Lameri dott. Andrea, Ripalta Cremasca-Ripalta Guerina, condotta consorziata;

Frassi dott. Giovanni, Isola Dovarese, condotta unica;

Gelera dott. Mario, Soncino, 2ª condotta;

Trevisi dott. Giuseppe, Castelverde, condotta unica;

Rinaldo dott. Roberto, Agnadello, condotta unica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Cremona e dei comuni interessati.

Cremona, addì 13 settembre 1978

p. *Il presidente*: QUINZANI

(8214)

PROVINCIA DI BOLZANO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bolzano

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la propria deliberazione n. 9208 del 30 dicembre 1977, con la quale è stato bandito il concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Bolzano al 30 novembre 1977;

Vista la propria deliberazione n. 4305 del 3 luglio 1978, con la quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso predetto;

Vista la propria deliberazione n. 4306 del 3 luglio 1978, con la quale sono state assegnate le sedi ai vincitori del concorso di cui sopra;

Vista la propria deliberazione n. 5893 del 4 settembre 1978, concernente la variante all'assegnazione delle condotte mediche vacanti in provincia di Bolzano al 30 novembre 1977;

Considerato che a causa di detta variante si sono rese vacanti le condotte di Fortezza e Aldino;

Viste le rinunce pervenute per le condotte di Appiano II, Ora-Vadena, Bolzano II, Brunico-Perca, Bronzolo, Glorenza-Sluderno-Tubre, Lasa, Nova Levante;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni, in ordine di preferenza, delle sedi per le quali ciascuno ha inteso concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474;

Tutto ciò premesso e sentito il relatore, la giunta provinciale, a voti unanimi espressi nei modi di legge.

Delibera

di dichiarare vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicate, i seguenti candidati:

1) Kircher Herbert: condotta comunale di Fortezza;
2) Wegher Hugo: condotta consorziale di Ora-Vadena;
3) Leitner Josef: condotta comunale di Nova Levante;
4) Unterthiner Josef: condotta comunale di Appiano II;
5) Bonell Wolfgang: condotta comunale di Bolzano II;
6) Grossrubatscher Georg: condotta consorziale di Brunico-Perca;
7) Mian Peter: condotta comunale di Aldino;
8) Orion Gerhard: condotta comunale di Bronzolo.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa amministrazione e dei comuni interessati.

Bolzano, addì 10 ottobre 1978

Il presidente: MAGNAGO

Il segretario: ROMEN

(8223)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « LA BERTAGNETTA » DI VERCELLI

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di pneumologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di pneumologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Vercelli.

(3727/S)

OSPEDALE CIVILE « V. EMANUELE II » DI ATESSA

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di pronto soccorso, guardia medica ed accettazione;

un posto di farmacista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Atessa (Chieti).

(3728/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO « F. TRABATTONI - G. RONZONI » DI SEREGNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

tre posti di assistente della divisione di medicina generale;

un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Seregno (Milano).

(3750/S)

OSPEDALE « S. MARIA DEI BATTUTI » DI TREVISO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione neurologica;

un posto di assistente della divisione geriatrica;

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Treviso.

(3760/S)

OSPEDALE DERMATOLOGICO « S. LAZZARO » DI TORINO

Concorso ad un posto di assistente di dermosifilopatia addetto alla divisione di dermatologia chirurgica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di dermosifilopatia addetto alla divisione di dermatologia chirurgica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Torino.

(3730/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO « CAUSA PIA LUVINI » DI CITTIGLIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di radiologia;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cittiglio (Varese).

(3731/S)

OSPEDALE CIVILE «S. BARBARA» DI ROGLIANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di aiuto della divisione di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Rogliano (Cosenza).

(3726/S)

OSPEDALE CIVILE DI PIACENZA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di assistente della seconda divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla seconda ripartizione amministrativa (ufficio personale) dell'ente in Piacenza.

(3736/S)

OSPEDALI RIUNITI DI PESARO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di aiuto del servizio di radiologia;

un posto di aiuto della divisione di pneumologia;

un posto di aiuto del servizio di anestesia, rianimazione e terapia intensiva.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale (ufficio del personale) dell'ente in Pesaro.

(3723/S)

OSPEDALE DELLA CITTA' DI SESTO S. GIOVANNI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente cardiologo;
tre posti di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Sesto S. Giovanni (Milano).

(3721/S)

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di medicina generale;
un posto di aiuto del servizio trasfusionale;
un posto di aiuto e un posto di assistente del primo servizio di anestesia e rianimazione;
due posti di assistente di cardiologia presso l'ospedale di Fasano;
due posti di assistente della divisione di otorinolaringoiatria;
un posto di assistente della divisione dermatologica;
tre posti di assistente della divisione di nefrologia;
due posti di assistente del primo servizio di radiologia;
un posto di assistente del secondo laboratorio di analisi chimico-cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Brescia.

(3739/S)

OSPEDALE «S. SPIRITO» DI VENTIMIGLIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ventimiglia (Imperia).

(3744/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1978, n. 15.

Norme sul decentramento e sulla partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa dei comuni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 12 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

In attuazione del principio di autonomia sancito dall'articolo 128 della Costituzione e della potestà legislativa prevista dall'art. 5 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e allo scopo di promuovere la partecipazione popolare alla gestione amministrativa della comunità locale, i comuni della regione Trentino-Alto Adige possono deliberare di ripartire il loro territorio in circoscrizioni comprendenti uno o più quartieri o frazioni contigue.

Sulla base delle predette circoscrizioni, i comuni promuovono inoltre il più ampio decentramento funzionale dei servizi amministrativi.

Art. 2.

Sono organi della circoscrizione:

a) il consiglio circoscrizionale;

b) il presidente del consiglio circoscrizionale.

Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito delle unità del comune.

Le sedute dei consigli circoscrizionali sono pubbliche.

Il presidente del consiglio circoscrizionale rappresenta il consiglio e svolge le funzioni che gli vengono delegate dal sindaco, anche nella sua qualità di ufficiale di Governo.

Il regolamento comunale di cui all'art. 4 della presente legge, può prevedere l'istituzione della carica di vicepresidente del consiglio circoscrizionale, da eleggersi con le stesse modalità del presidente, scegliendolo nella provincia di Bolzano fra i consiglieri del gruppo linguistico minoritario, qualora lo stesso gruppo risulti rappresentato da almeno due consiglieri circoscrizionali.

I presidenti dei consigli circoscrizionali di un medesimo comune, su richiesta motivata di almeno un terzo degli stessi, si riuniscono in conferenza per il coordinamento delle loro iniziative riguardanti l'intero territorio comunale o più circoscrizioni.

La conferenza dei presidenti di circoscrizione può essere convocata per comunicazione dal sindaco.

Art. 3.

Il numero dei componenti del consiglio circoscrizionale è determinato dal regolamento comunale di cui all'art. 4, e non può essere superiore:

a dieci consiglieri, nelle circoscrizioni con popolazione fino a 3 mila abitanti;

a quindici consiglieri, nelle circoscrizioni con popolazione da 3001 a 10 mila abitanti;

a venti consiglieri, nelle circoscrizioni con popolazione oltre i 10 mila abitanti.

Art. 4.

Le attribuzioni e il funzionamento dei consigli circoscrizionali sono regolati per quanto non disposto nella presente legge da apposito regolamento deliberato dal consiglio comunale, contemporaneamente alla ripartizione del territorio comunale.

Il regolamento deve in ogni caso contenere le norme riguardanti:

1) le attribuzioni ed il funzionamento degli organi della circoscrizione;

2) le modalità per la elezione del presidente del consiglio circoscrizionale;

3) le modalità attraverso le quali i consigli circoscrizionali possono ottenere dall'amministrazione comunale e dagli enti e aziende del comune, le informazioni necessarie per lo svolgimento dei loro compiti;

4) l'elenco delle circoscrizioni nelle quali il territorio comunale viene suddiviso e il numero dei componenti di ciascun consiglio circoscrizionale.

Art. 5.

Le funzioni di amministrazione attiva previste dall'art. 22 della presente legge, o parte di esse, sono attribuite ai consigli circoscrizionali per i quali il regolamento comunale prevede la elezione diretta.

Il regolamento può prevedere che, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, il consiglio comunale possa attribuire funzioni di amministrazione attiva anche ai consigli circoscrizionali dallo stesso nominati.

Art. 6.

Tutti i consigli circoscrizionali durano in carica per un periodo corrispondente a quello del consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni fino al giorno precedente l'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per la rinnovazione del consiglio stesso.

Anche nel caso di scioglimento o di cessazione anticipata del consiglio comunale, per le cause previste dalla legge, i consigli circoscrizionali comunque eletti esercitano le loro funzioni fino al giorno precedente l'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per la rinnovazione del consiglio comunale.

L'elezione diretta dei consigli circoscrizionali deve aver lugo contemporaneamente alle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale.

Il regolamento di cui all'art. 4 della presente legge può prevedere che fino alla elezione diretta le circoscrizioni istituite siano rette da un consiglio circoscrizionale, che sia nominato con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 7, ed abbia i poteri di cui all'art. 21, fatta salva la facoltà del consiglio comunale di attribuire funzioni di amministrazione attiva, con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 5 e per sempre che manchi più di un anno alla scadenza del consiglio comunale in carica.

Art. 7.

Il consiglio comunale in sede di approvazione del regolamento di cui all'art. 4 della presente legge, concernente le attribuzioni ed il funzionamento dei consigli circoscrizionali, stabilisce le modalità per l'elezione dei consigli stessi, che può essere fatta a suffragio diretto o dal consiglio comunale.

L'elezione diretta si effettua a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale ottenuta col metodo del quoziente naturale e dei più alti resti.

Nel caso di elezione indiretta, il regolamento di cui al primo comma del presente articolo, deve stabilire che i consigli circoscrizionali sono eletti dal consiglio comunale in proporzione ai voti ottenuti in ciascuna circoscrizione dalle singole liste nelle ultime elezioni comunali.

La deliberazione che approva il regolamento comunale per il funzionamento dei consigli circoscrizionali, le loro attribuzioni, nonchè le modalità per l'elezione dei consigli stessi, è adottata dal consiglio comunale con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati al comune.

Art. 8.

Per la indizione delle elezioni si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, e successive modificazioni.

Art. 9.

Sono elettori della circoscrizione gli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese nel rispettivo territorio, a termine del primo comma dell'art. 16 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, e successive modificazioni.

Art. 10.

Sono eleggibili gli iscritti nelle liste elettorali del comune.

Nessuno può essere candidato in più di una lista nella stessa circoscrizione, nè può presentarsi come candidato in più di due circoscrizioni dello stesso comune.

Art. 11.

Le norme relative alla ineleggibilità ed in incompatibilità dei consiglieri comunali sono estese, in quanto applicabili, ai consiglieri della circoscrizione.

La carica di consigliere circoscrizionale è in ogni caso incompatibile con la carica di consigliere comunale, nonchè con la carica di consigliere di altra circoscrizione.

Art. 12.

Le liste dei candidati per l'elezione dei consigli circoscrizionali devono essere sottoscritte da elettori della circoscrizione.

Il numero di sottoscrittori è determinato secondo le disposizioni dell'art. 33 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, e successive modificazioni, intendendosi sostituita la parola « comuni » con la parola « circoscrizioni ».

Non è necessaria la sottoscrizione da parte dei presentatori di lista quando la lista stessa viene presentata insieme a quella per le elezioni del consiglio comunale e con lo stesso contrassegno.

Art. 13.

Le formalità ed i termini di presentazione delle liste, sono quelli stabiliti dall'art. 36 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, e successive modificazioni.

Art. 14.

L'elettore può esprimere due preferenze nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei consiglieri circoscrizionali da eleggere non è superiore a quindici e tre preferenze nelle altre circoscrizioni.

Le schede per la votazione devono avere le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge.

Art. 15.

L'ufficio elettorale della sezione della circoscrizione contrassegnato col numero più basso si costituisce in ufficio centrale.

L'ufficio così costituito provvede alle operazioni per il riparto dei seggi e la proclamazione degli eletti, con le modalità previste dagli articoli 65, 66 e 67 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, e successive modificazioni.

Art. 16.

Le operazioni di scrutinio relative alla elezione del consiglio circoscrizionale sono eseguite, senza interruzione, dopo quelle per la elezione del consiglio comunale e in conformità alle leggi elettorali vigenti, in quanto applicabili.

Art. 17.

La commissione elettorale comunale, ad ogni revisione delle liste elettorali, provvede alla specificazione delle sezioni elettorali appartenenti a ciascuna circoscrizione, curando che ogni sezione elettorale sia interamente compresa nella stessa circoscrizione.

Art. 18.

Il consiglio circoscrizionale tiene la prima adunanza entro un mese dalla data della proclamazione degli eletti o entro quarantacinque giorni dalla data della deliberazione del consiglio comunale che l'ha nominato.

La convocazione della prima adunanza è disposta dal sindaco, con invito da notificarsi almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Il consiglio circoscrizionale nella sua prima seduta provvede:

1) alla convalida degli eletti;

2) alla elezione del presidente e, se previsto, del vicepresidente, con le modalità stabilite per la elezione del sindaco.

Art. 19.

La funzione dei consiglieri circoscrizionali è gratuita.

Art. 20.

Per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici eletti consiglieri circoscrizionali si applicano le disposizioni degli articoli 2, 4 e 5 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078 e dell'art. 32, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Per i lavoratori dipendenti da privati datori di lavoro, eletti consiglieri circoscrizionali, si applicano le disposizioni dell'articolo 32, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 21.

Il consiglio circoscrizionale ha funzione consuntiva e di propulsione dell'attività amministrativa del comune.

Il consiglio circoscrizionale:

a) esprime pareri e proposte in ordine al funzionamento degli uffici decentrati e alla gestione dei beni, dei servizi e delle istituzioni comunali sanitarie, assistenziali, culturali, scolastiche, sportive e ricreative e di ogni altro ordine, esistenti nella circoscrizione;

b) può convocare, secondo le norme del regolamento, assemblee per la pubblica discussione dei problemi della circoscrizione;

c) formula proposte per la soluzione di problemi amministrativi che interessano la circoscrizione;

d) esprime pareri, su propria iniziativa o su richiesta dell'amministrazione comunale, sulle materie di competenza del consiglio comunale.

Il regolamento comunale deve stabilire le materie sulle quali il parere è obbligatorio; questo va comunque reso:

1) sullo schema di bilancio preventivo approvato dalla giunta comunale e sui piani economici pluriennali d'investimento e spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni;

2) sui criteri generali di realizzazione e gestione dei servizi nonchè sulle delibere programmatiche per materia e settore di attività;

3) sul piano regolatore generale e sul programma di fabbricazione; sui piani particolareggiati e di zone e sulle convenzioni urbanistiche e in particolare sulle opere di urbanizzazione e localizzazione di edifici destinati a servizi sociali, riguardanti la circoscrizione;

4) sui regolamenti comunali.

Il consiglio comunale può prescindere dal parere, dandone atto nel deliberato, ove il consiglio di circoscrizione non si sia pronunziato entro il termine fissato dal regolamento.

Al consiglio circoscrizionale può essere inoltre affidata la gestione contabile di fondi economali per il proprio funzionamento. La gestione sarà esercitata secondo le norme stabilite dal regolamento comunale.

Art. 22.

Il consiglio circoscrizionale svolge altresì funzioni di amministrazione attiva con le modalità che verranno stabilite dal consiglio comunale nel regolamento di cui all'art. 4 della presente legge.

Le materie sulle quali il consiglio comunale può attribuire competenze mediante delega al consiglio circoscrizionale sono:

1) anagrafe e stato civile;

2) servizi igienico-sanitari;

3) servizi socio-assistenziali;

4) asili-nido, scuole materne;

5) attività parascolatische, promozione culturale e sociale;

6) servizi sportivi e ricreativi;

7) patrimonio immobiliare e beni demaniali del comune di interesse zonale per ciò che attiene all'utilizzazione, alla conservazione e alla manutenzione;

8) altre materie che il consiglio riterrà di decentrare.

Art. 23.

Le deliberazioni dei consigli circoscrizionali vengono trasmesse a cura del presidente alla giunta comunale, entro dieci giorni dalla loro adozione, e divengono, a tutti gli effetti, atti del comune se, entro i termini previsti dal regolamento, non sono rinviate dalla giunta, con osservazioni, al consiglio di circoscrizione che le ha adottate.

Sulle deduzioni del consiglio circoscrizionale, il consiglio comunale adotta definitiva deliberazione, soggetta ai normali controlli.

Art. 24.

Gli elettori del comune hanno il diritto di rivolgere petizioni al consiglio comunale per richiedere la ripartizione del territorio comunale in circoscrizioni e per esporre necessità di carattere generale.

Gli elettori del consiglio circoscrizionale possono rivolgere petizioni e proposte di deliberazione al consiglio circoscrizionale, per quanto riguarda affari di sua competenza; possono altresì presentare al consiglio circoscrizionale proposte di deliberazione riguardanti il comune.

Queste ultime, previa deliberazione positvia del consiglio di circoscrizione, sono trasmesse al consiglio comunale.

Le petizioni debbono essere sottoscritte da non meno di un decimo degli elettori della circoscrizione, con le modalità previste nel regolamento di cui all'art. 4 della presente legge.

Il regolamento approvato dal consiglio comunale detta specifiche norme per garantire l'espressione di tale diritto.

Art. 25.

Il consiglio comunale e il consiglio circoscrizionale devono, entro sessanta giorni, esprimere proprie determinazioni in ordine al contenuto della petizione, secondo le modalità previste dal regolamento sul decentramento approvato dal consiglio comunale.

Art. 26.

Il consiglio comunale, in relazione alle funzioni e deleghe attribuite, può istituire apposito ufficio in ogni circoscrizione per l'espletamento dei compiti di istituto.

Il personale addetto a tali uffici deve essere tratto dal personale già in servizio presso il comune.

L'onere di spesa relativo al personale, alla sede ed ai mezzi per lo svolgimento delle funzioni degli organi delle circoscrizioni sono a carico del bilancio comunale e sono obbligatorie.

Art. 27.

Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli di circoscrizioni sono ripartite fra Regione e comuni interessati con le modalità previste dall'art. 58 della legge regionale 19 settembre 1963, n. 28.

Nel caso di contemporancità della elezione dei consigli comunali e consigli circoscrizionali, con la elezione del consiglio regionale, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni, che non siano a diretto carico della Regione, sono ripartite tra gli enti interessati alla consultazione ponendo a carico del comune metà della spesa totale.

Il riparto, predisposto dai comuni interessati, è reso esecutivo con decreto del presidente della giunta regionale, sulla base della documentazione che i comuni stessi devono rendere entro il termine perentorio di due mesi dalla data della consultazione.

Art. 28.

Nei comuni della Regione in cui saranno istituiti i consigli circoscrizionali non sono applicabili gli articoli 77, 78, 79 e 80 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, e successive modificazioni, e gli articoli 121 e seguenti del titolo V del regolamento di esecuzione della predetta legge regionale, approvato con decreto del Presidente della giunta regionale 30 aprile 1975, n. 5.

Non sono altresì applicabili, verificatasi l'ipotesi di cui al comma precedente le disposizioni contenute nell'art. 37 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5.

Art. 29.

Anche i comuni che non intendono dare corso all'istituzione di consigli circoscrizionali possono regolamentare forme e modi per assicurare l'informazione più ampia per tutti i cittadini anche attraverso ogni forma di pubblicizzazione dei provvedimenti comunali, provinciali, regionali, nazionali e comunitari e di quelli aventi comunque rilievo e interesse generale, anche prima dell'emanazione degli stessi.

Art. 30.

I consigli circoscrizionali in provincia di Bolzano sono nominati dal consiglio comunale nel rispetto delle componenti etniche esistenti nel consiglio medesimo e, compatibilmente con queste, nel rispetto delle componenti politiche esistenti in ciascuna circoscrizione.

Art. 31.

Copia della deliberazione con cui il consiglio comunale suddivide il territorio comunale in circoscrizioni e copia del regolamento comunale sulle attribuzioni ed il funzionamento dei consigli circoscrizionali, deve essere inviata all'assessorato regionale per gli enti locali.

Deve essere inoltre inviata al medesimo assessorato regionale copia dei processi verbali di nomina dei consigli circoscrizionali effettuata dal consiglio comunale ai sensi dell'art. 7, nonchè copia dei processi verbali di convalida degli eletti e di nomina del presidente e del vice presidente da parte dei consigli circoscrizionali.

Art. 32.

Per quanto non stabilito con la presente legge si applicano in quanto applicabili le norme contenute nella vigente legislazione regionale relativa all'ordinamento, agli organi delle amministrazioni comunali ed alla loro elezione.

Per quanto riguarda i compensi ai componenti gli uffici elettorali di sezione, si applicano le indennità previste dalla legislazione regionale relativa alla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali.

Art. 33.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto per l'anno 1979 in lire trentaseimilioni, si farà fronte utilizzando l'incremento naturale del gettito dei proventi delle imposte ipotecarie percette nel territorio della Regione, relative ai beni situati nella stessa.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 2 settembre 1978

MARZIANI

Visto, il commissario del Governo per la prov. di Trento: BIANCO

(Omissis).

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1978, n. 16.
Norme urgenti in materia di ordinamento dei comuni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 12 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 14 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, sostituito dall'art. 9 della legge regionale 31 marzo 1971, n. 6, è così modificato:

« Il sindaco, gli assessori comunali, i presidenti e i componenti degli organi esecutivi dei consorzi fra gli enti locali, decadono di diritto dalla carica quando siano condannati con sentenza divenuta irrevocabile per delitto commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, ad una pena restrittiva della libertà personale della durata superiore a sei mesi o per qualsiasi altro delitto alla pena della reclusione di durata superiore ad un anno, slavo la riabilitazione ai termini di legge ».

Art. 2.

Il primo e il secondo comma dell'art. 18 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, sostituito dall'art. 13 della legge regionale 31 marzo 1971, n. 6, sono sostituiti dai seguenti nuovi comma:

« Il sindaco, gli assessori comunali, i presidenti e i componenti degli organi esecutivi dei consorzi fra enti locali sono sospesi dalle funzioni quando siano condannati con sentenza di primo grado, ad una pena restrittiva della libertà personale della durata superiore a mesi sei per delitto commesso nella qualità di pubblico ufficiale, e con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, o alla pena della reclusione di durata superiore ad un anno per qualsiasi delitto non colposo.

I predetti amministratori rimangono pure sospesi finchè dura lo stato detentivo quando contro di essi sia emesso ordine o mandato di cattura, o quando ne sia legittimato l'arresto per qualsiasi reato.

La sospensione opera dalla data della pronuncia della condanna. Di tale pronuncia deve essere data, a cura dell'autorità giudiziaria, immediata comunicazione agli organi che hanno proceduto all'elezione.

Qualora l'amministratore, sospeso in forza dei comma precedenti, sia successivamente prosciolto con sentenza passata in giudicato, la sentenza deve essere pubblicata all'albo pretorio e comunicata alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione ».

Art. 3.

Il n. 4) dell'art. 20 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, sostituito dall'art. 15 della legge regionale 31 marzo 1971, n. 6, è così modificato:

« 4) deliberare l'alienazione e l'acquisto di mobili, di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito, di azioni, le transazioni, costituire servitù, quando il valore superi: per i comuni fino a 2.000 abitanti L. 4.000.000; per i comuni fino a 10.000 abitanti L. 8.000.000; per i comuni fino a 30.000 abitanti L. 16.000.000; per i comuni oltre i 30.000.000 abitanti L. 20.000.000 ».

Art. 4.

Il secondo comma dell'art. 38 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, modificato dall'art. 28 della legge regionale 31 marzo 1971, n. 6, è sostituito dai seguenti nuovi comma:

« Le deliberazioni per lavori od acquisti devono indicare il modo di esecuzione ed essere corredate di appositi progetti, perizie o preventivi.

Per quelle relative a lavori, acquisti o forniture la cui spesa complessiva presunta non superi le lire 10 milioni, sono sufficienti preventivi sommari di spesa e gli stessi non sono soggetti a parere tecnico ».

Art. 5.

Al primo comma dell'art. 44 della legge regionae 21 ottobre 1963, n. 29, sostituito dall'art. 32 della legge regionale 31 marzo 1971, n. 6, le parole: « ad eccezione di quelle di attuazione di altre precedenti già divenute esecutive », sono sostituite dalle parole: « soggette a controllo ».

Il terzo comma dell'art. 44 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, sostituito dall'art. 32 della legge regionale 31 marzo 1971, n. 6, è sostituito dal seguente nuovo comma:

« Ogni cittadino può entro il periodo di pubblicazione, presentare alla giunta provinciale reclamo avverso le deliberazioni soggette a controllo della stessa, e opposizione a tutte le deliberazioni al consiglio comunale, il quale ne sarà informato nella prima seduta. L'ufficio preposto alla vigilanza sugli enti locali della provincia, rispettivamente il segretario comunale, ne accusano ricevuta ».

Art. 6.

Dopo il primo comma dell'art. 44-*bis* della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, istituito con l'art. 33 della legge regionale 31 marzo 1971, n. 6, sono inseriti i seguenti nuovi comma:

« Non sono sottoposte al controllo di legittimità le deliberazioni di mera esecuzione di atti regolamentari già esecutivi, quelle prive di contenuto dispositivo, quelle che impegnino o liquidino spese a calcolo o provvedano al pagamento di spese fisse.

Gli atti non soggetti al controllo divengono esecutivi a pubblicazione avvenuta a sensi del primo comma dell'art. 40 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 ».

Art. 7.

Il terzo comma dell'art. 45 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, sostituito dall'art. 34 della legge regionale 31 marzo 1971, n. 6, è sostituito dai seguenti nuovi comma:

« Sono sottoposte al controllo di merito oltre a quello di legittimità, le deliberazioni riguardanti i seguenti oggetti:

1) regolamenti o provvedimenti di portata generale aventi analoga materia, ad eccezione di quelli edilizi o degli strumenti urbanistici;

2) bilanci e loro variazioni;

3) impegni di spesa vincolanti il bilancio oltre cinque anni;

4) deliberazioni relative alla partecipazione a società;

5) deliberazioni di costituzione o soppressione di aziende speciali.

Sono soggette al controllo previsto dal presente articolo anche i regolamenti organici del personale, compreso il trattamento economico ».

Art. 8.

Qualora sulle deliberazioni, su cui debba intervenire un parere previsto come obbligatorio da una specifica disposizione di legge, il medesimo non sia stato acquisito preventivamente ed allegato dagli organi deliberanti, la giunta provinciale provvede a chiederlo d'ufficio agli organi competenti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della deliberazione, dandone contestualmente notizia all'ente interessato. Decorsi trenta giorni dalla data della richiesta della giunta provinciale, senza che il parere sia pervenuto, esso si considera positivo e la deliberazione va sottoposta al controllo della giunta provinciale nei successivi quindici giorni.

Art. 9.

Dopo il primo comma dell'art. 52 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è aggiunto il seguente nuovo comma:

« Il termine indicato nel comma precedente, nel caso in cui trattasi di commissario incaricato della reggenza straordinaria di amministrazioni comunali, può essere ulteriormente prorogato per il tempo necessario per poter effettuare le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi delle amministrazioni comunali medesime, in base alle disposizioni contenute nella legge regionale che disciplina tale materia ».

Art. 10.

L'ultimo comma dell'art. 57 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, sostituito dall'art. 40 della legge regionale 31 marzo 1971, n. 6, è abrogato.

Norma transitoria

Art. 11.

I comuni ed i consorzi di cui all'art. 81 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, che non avessero ancora provveduto all'approvazione dei rendiconti consuntivi, sono tenuti a presentare gli stessi entro il termine del 31 ottobre 1978, limitatamente agli esercizi 1976 e 1977. Ove entro tale termine non si sia provveduto la giunta provinciale territorialmente competente nomina il commissario *ad acta* che vi provvede entro il termine di novanta giorni.

L'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 1976, che avverrà con deliberazione consiliare soggetta al solo controllo della giunta provinciale, comporta, anche in deroga alle disposizioni vigenti, l'approvazione a sanatoria, a tutti gli effetti, dei rendiconti pregressi non approvati.

Il bilancio di previsione per l'esercizio 1979 non può essere approvato se non previa approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 1977.

Art. 12.

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 2 settembre 1978

MARZIANI

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento*: BIANCO

(7748)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100782990)